

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BISORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1958

Sospensione estiva di termini processuali

ONOREVOLI SENATORI. — Al primo Senato della Repubblica io ebbi l'onore di presentare, il 13 luglio 1951, un disegno di legge per le « Ferie agli avvocati e procuratori ». Precisamente: allo scopo di assicurare ai professionisti forensi un tranquillo godimento delle ferie cui hanno, anche loro, ragione di aspirare, proposi che, in via generale e salvo eccezioni, i termini scadenti in agosto fossero prorogati di diritto al 10 settembre e non fossero in agosto tenute udienze.

Desidero riprodurre, qui di seguito, la relazione con cui accompagnavo quel mio disegno ed il disegno stesso.

RELAZIONE

1. — « *Feriarum festorumque dierum ratio in liberis quietem habet litium et iurgiorum, in servis operum et laborum* », scriveva Cicerone nel *De legibus* (lib. II, par. 29). Conseguenza principale, infatti, che si ricollegava in Roma alle *feriae* era la sospensione dell'esercizio del potere giudiziario.

« Le ferie si distinguevano in accidentali e solenni; di queste ultime le più importanti, per la loro lunghezza, erano le ferie

delle messi e delle vendemmie, per le quali l'imperatore Teodosio stabilì i periodi dal 24 giugno al 1° agosto e dal 23 agosto al 15 ottobre ogni anno: v.l. 2 (*Cod.* 3, 12).

« In questi periodi nessuna causa poteva essere agitata davanti ai giudici od agli arbitri. Ma dalla vacanza degli affari forensi si eccettuavano specificamente i casi di maggiore urgenza, come quando la dilazione fosse per distruggere l'azione o la cosa stesse per perire.

« Nè vi erano ferie pei giudizi riguardanti la libertà, pei processi dei carcerati (12 *D.* XLVIII, 1: *de publicis judiciis*), per le pratiche riguardanti la disciplina militare (l. 3, par. 2, *D.* II, 12: *De feriis et dilationibus*), per gli atti di volontaria giurisdizione, ecc.

« Questa composizione del calendario, scrisse Cicerone (*loc. cit.*) " *conferre debet ad perfectionem operum rusticorum* "; e la stessa preoccupazione di favorire con le ferie il lavoro dei campi ebbero anche i successivi legislatori degli Stati italiani.

2. — « Nei tempi nostri si è sviluppato l'uso delle ferie, specialmente estive, non più in riguardo alla necessità che la popolazione agricola possa accudire indisturbata a lavori stagionali, ma in riguardo

alla necessità fisica e psichica delle popolazioni moderne di avere, per ristoro all'intenso e logorante loro lavoro, un periodo di riposo.

« E la nostra Costituzione all'articolo 36, ultimo comma, stabilisce, in via generale, il diritto del lavoratore alle ferie.

« È vero che tale norma letteralmente si riferisce ai lavoratori non autonomi, giacchè impone che le ferie vengano retribuite; ma è anche vero che da tale norma affiora un superiore principio generale applicabile a qualunque lavoratore, anche autonomo. E, in pratica, ogni categoria di lavoratori, autonomi o no, riesce oggi a godere le sue ferie, dal più al meno.

3. — « Mal vi riescono, invece, gli esercenti le professioni forensi.

« Per tutti i mesi estivi negli uffici giudiziari si respira aria di ferie; e, per l'assenza di molti magistrati e cancellieri, i procedimenti, anzichè avanzare rapidamente, si trascinano a fatica, spesso senza alcun costrutto.

« Ciò nonostante gli avvocati, anche in quei mesi, debbono fronteggiare, ciascuno per i propri clienti, la perentorietà di termini vari, lavorando anche in quei mesi, prima che tali termini scadano, a preparare gli atti che entro tali termini vanno compiuti.

« E nessun vantaggio viene, di regola, all'amministrazione della giustizia od all'interesse delle parti dal fatto che quei termini vengano, anche durante la canicola, osservati: in quel periodo, infatti, l'assenza già rilevata di molti magistrati e cancellieri fa sì che gli atti messi faticosamente assieme dagli avvocati restino, per momento, lettera morta.

4. — « Il disagio dei professionisti forensi pel mancato o tormentato godimento delle loro ferie ha dato luogo, da tempo, a lagnanze, proteste, voti di Consigli degli Ordini degli avvocati (di Firenze, Grosseto, Velletri, Parma, Napoli, Palmi, ecc.) e a di-

scussioni di stampa (v. per esempio "Rivista penale" luglio 1949 e luglio 1950; "La toga", marzo 1951; "Diritto italico", aprile 1951).

5. — « Per venire incontro — almeno nei limiti del possibile — alle giuste aspirazioni degli avvocati e procuratori circa le ferie vi sottopongo, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge.

« E rapidamente vi espongo le considerazioni che mi hanno animato nell'articolare le norme.

6. — « Per ovvi motivi mi sembra che il periodo feriale debba, per tutti gli avvocati e procuratori, coincidere col mese di agosto.

7. — « In tale mese credo debba anzitutto evitarsi che scadano termini — stabiliti sia da leggi o regolamenti, sia da provvedimenti giudiziari od amministrativi — concernenti il compimento di atti pei quali la opera dell'avvocato procuratore sia:

« o legalmente necessaria (come in genere è pei procedimenti che si svolgono davanti alla giurisdizione ordinaria ed a talune giurisdizioni speciali);

« o consentita dalle leggi ed usuale nella prassi (come davanti a giudici conciliatori, Giunte provinciali amministrative, Commissioni tributarie, ecc.: e come pel compimento di atti stragiudiziali, quali diffide intese a interrompere prescrizioni, ecc.).

« Lo scadere, infatti di quei termini nel mese di agosto costringe gli avvocati e procuratori ad interrompere le loro ferie, o addirittura a rinunziarvi, per studiare le questioni e preparare gli atti, talora laboriosi (si pensi, per esempio, ad un ricorso per Cassazione), che vanno compiuti prima che il termine scada.

8. — « Per impedire lo scadere degli anzidetti termini in agosto credo convenga far luogo:

« non a sospensione, in agosto, di tutti i termini in corso, col che ciascun anno si ridurrebbe ordinariamente a undici mesi e

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si avrebbero, sulle prescrizioni e decadenze, effetti esorbitanti dallo scopo del mio disegno di legge;

« ma ad una semplice proroga fino al 10 settembre di tutti i termini scadenti nel mese di agosto.

9. — « Per assicurare agli avvocati un giusto riposo nel mese di agosto non basterà, come è intuitivo, evitare che in quel mese scadano termini; ma bisognerà anche stabilire che in quel mese non vengano tenute udienze da alcuna autorità avanti cui sia richiesto od ammesso intervento di avvocato o procuratore.

10. — « Se queste sono le regole che (mi pare) vanno stabilite, per consentire agli avvocati di godere le ferie, non mi dissimulo che notevoli eccezioni andranno apportate a quelle regole per superiori esigenze.

« Non i clienti devono servire agli avvocati, ma gli avvocati ai clienti, com'è chiaro. E, quando l'interesse del cliente è tale da esigere imperiosamente assistenza nel mese di agosto, dovrà derogarsi alla regola delle ferie per l'avvocato o procuratore.

11. — « Chi dubiterebbe, per esempio, che in materia civile dovrà restar possibile procedere anche in agosto a sequestri contro chi tenti sottrarre attività ai creditori? O che anche in agosto dovrà restar possibile dichiarar fallimenti, o revocarli? O procedersi esecutivamente? O provvedere in materia possessoria o alimentare? Ed, in genere, agire ogni qualvolta il giudice riconosca che un ritardo pregiudicherebbe gravemente le parti?

12. — « In materia penale, poi, non mi pare contestabile, che, quando l'imputato è detenuto, tutto quanto concerne il riacquisto della sua libertà non potrà subire ritardi per ferie di difensori (già in questo senso era la tradizione romana, come ho detto in principio).

« Nè mi pare contestabile che vada, al solito, lasciato al giudice il disporre che

possa procedersi anche in agosto ogni qualvolta l'urgenza lo esiga.

13. — « Del pari dovrà ammettersi, mi sembra, che avanti le giurisdizioni amministrative abbiano corso, anche in agosto, le domande di sospensione del provvedimento impugnato che, secondo la corrente giurisprudenza, sono giustificabili quando sia possibile un danno irreparabile.

14. — « Dovrà pure riconoscersi che, per rispetto dovuto alle convenzioni internazionali, non potranno assoggettarsi a proroga termini che siano dalle nostre leggi stabiliti in esecuzione di convenzioni internazionali, come quelli in materia di cambiali ed assegni.

15. — « Dal sistema che propongo per assicurare normalmente riposo agli avvocati e procuratori nel mese di agosto scaturiranno, se verrà accolto, vantaggi (credo) anche per l'amministrazione della giustizia.

« Infatti, poichè l'attività degli uffici giudiziari in agosto resterà molto più ridotta che attualmente, potranno essere concentrate intorno a quel mese anche le ferie dei magistrati e dei cancellieri: ciò farà sì che negli altri mesi estivi, in cui dette ferie vengono quasi indifferentemente distribuite, gli uffici avranno un'efficienza maggiore di quella attuale e si recupererà largamente quanto si sarà perduto, di attività giudiziaria, durante il mese di agosto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. — « Tutti i termini stabiliti da leggi o regolamenti, nonchè da provvedimenti giudiziari o amministrativi, pel compimento di attività che richiedano ed ammettano opera, anche di consulenza, di avvocato o procuratore, quando vengano a scadere nel mese di agosto, sono prorogati di diritto fino al successivo 10 settembre, o, se questo giorno sia festivo, al primo giorno non festivo che lo segua.

Art. 2. — « Nel mese di agosto non saranno tenute udienze da alcun organo avan-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti al quale sia richiesto od ammesso intervento di avvocato o procuratore.

Art. 3. — «Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano, in materia civile, alle cause per alimenti, ai procedimenti di esecuzione, ai procedimenti regolati nei capi secondo, terzo e quarto del titolo primo del libro quarto del codice di procedura civile, alle cause relative alla dichiarazione o revoca dei fallimenti ed in genere ai procedimenti in cui il ritardo potrebbe portare grave pregiudizio alle parti.

« In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è resa, in calce all'atto che inizia il procedimento, dal conciliatore, dal pretore, o dal presidente del tribunale o della corte rispettivamente competenti, con decreto non impugnabile, e, pei procedimenti già iniziati, con provvedimento pure non impugnabile del conciliatore, del pretore, dell'istruttore o del collegio rispettivamente competenti.

« Nei procedimenti davanti al pretore od al conciliatore per i quali è applicabile il presente articolo il termine di cui nel secondo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile è elevato a sette giorni.

Art. 4. — «Le disposizioni di cui negli articoli 1 e 2 non si applicano in materia penale, quando l'imputato è detenuto, quando il reato possa prescrivarsi ed in genere quando occorra procedere d'urgenza. L'urgenza è dichiarata dal magistrato procedente con provvedimento, non impugnabile, che viene notificato alle parti ed ai loro difensori. Dal giorno della notificazione cominciano a decorrere i termini per lo svolgimento dell'attività delle parti e dei difensori.

Art. 5. — «Le disposizioni di cui negli articoli 1 e 2 non si applicano alle domande di sospensione di atti o provvedimenti impugnati avanti le giurisdizioni amministrative.

Art. 6. — «La proroga di cui nell'articolo 1 della presente legge non si applica

ai termini stabiliti dai regi decreti 14 dicembre 1933, n. 1669, e 21 dicembre 1933, n. 1736; nè si applica, in genere, ai termini stabiliti da leggi che, come i suddetti decreti, sono emanati in esecuzione di accordi internazionali».

* * *

Il mio disegno di legge fu assegnato alla Commissione giustizia in sede deliberante e, su di esso, fu nominato relatore il senatore Bo.

Questi, nella seduta del 4 giugno 1952, affermò che il mio disegno di legge aveva « un fondamento che sarebbe difficile contestare ». Aggiunse che ai motivi da me adottati per sostenere quel disegno « si potrebbe, in verità, aggiungere quest'altro: che la mancanza di un'interruzione nel lavoro forense può anche dar luogo in pratica, all'esercizio di veri e propri atti di molestia, o di dispetto, da parte di avversari maligni che scelgono deliberatamente la stagione calda per infliggere ad altri la fatica o la noia di atti o ricorsi o impugnazioni legati ad un termine stabilito a pena di decadenza ». Sceso poi a dettagli, propose alcune modifiche agli articoli da me proposti.

Vari senatori intervennero nella discussione dichiarandosi concordi sul principio ispiratore del disegno e prospettando, se mai, modifiche agli articoli. Notevole fu un'affermazione del senatore Umberto Merlin, che dichiarò: « la maggior parte degli avvocati è entusiasta di questo disegno di legge ». Il senatore Gramegna subito dopo dichiarò: « noi siamo perfettamente d'accordo con le osservazioni che ha fatto l'onorevole Merlin ».

Il presidente della Commissione senatore Persico dichiarò poi: « Ho ricevuto lettere e telegrammi dai colleghi forensi i quali, nella quasi totalità, si sono manifestati favorevoli al disegno di legge ».

Io intervenni subito dopo nella discussione (precisando fra l'altro), quanto appresso:

« Oggi la legge sull'ordinamento giudiziario disciplina ciò che riguarda le udien-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ze delle Corti e dei Tribunali, stabilendo che Corti e Tribunali, nei 60 giorni fissati per le loro ferie, non esaminano cause, salvo eccezioni: questo vale tanto per il ramo civile quanto per il ramo penale.

« Viceversa oggi non c'è alcuna disposizione di legge riguardante le udienze del pretore e del conciliatore, le udienze delle giurisdizioni amministrative, le udienze delle Commissioni tributarie.

« C'è dell'altro. I termini stabiliti dalle varie leggi per i vari atti con cui s'iniziano o si svolgono le procedure civili, amministrative, tributarie non sono sospesi da alcuna legge per ragione di ferie: sicchè l'avvocato è costretto a lavorare anche quando il suo lavoro, come durante le ferie delle Corti e dei Tribunali, non serve a nulla ».

Seguirono approfondite discussioni. L'allora Guardasigilli senatore Zoli si preoccupò perchè il mio disegno prorogava non soltanto termini processuali, ma anche termini sostanziali e manifestò la contrarietà del Governo alla proroga dei termini sostanziali. Aderì, poi, al disegno di legge quando fu prospettata una formula che disponeva la proroga « in limiti ristretti », e precisamente circoscrivendola « soltanto ai termini stabiliti da norme processuali » (come spiegò il relatore Bo).

Finalmente la Commissione approvò nel novembre 1952 il testo seguente:

Art. 1. — « Tutti i termini stabiliti da norme processuali pel compimento, davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, di atti che richiedano opera di avvocato o procuratore sono, quando scadano in agosto, prorogati di diritto fino al 20 settembre.

Art. 2. — « In materia penale il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 del testo unico sull'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

« Quando ricorra urgenza, questa è dichiarata dal giudice precedente con provvedimento non impugnabile, che viene notificato alle parti ed ai loro difensori; la applicazione dell'articolo 1 cessa dieci giorni dopo tale notificazione.

Art. 3. — « In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 del testo unico sull'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 4. — « In materia amministrativa l'articolo 1 non si applica alle domande di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato ».

A chiarimento degli articoli 2 e 3 ricorderò che gli articoli 91 e 92 del testo unico sull'ordinamento giudiziario, ivi citati, dispongono:

A chiarimento degli articoli 2 e 3 ricorderò che gli articoli 91 e 92 del testo unico sull'ordinamento giudiziario, ivi citati, dispongono:

Art. 91. — « *Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.* — Durante il periodo feriale dei magistrati le Corti di appello ed i Tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescrivarsi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

Art. 92. — « *Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.* — Durante il periodo feriale dei magistrati le Corti di appello e i Tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

« In questo ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio egualmente non impugnabile ».

Desidero anche far presente — a chiarimento dell'articolo 2 — che, nella seduta del 20 novembre 1952, ebbi a dichiarare al riguardo, quanto appresso:

« Una volta fissato, come abbiamo fissato votando l'articolo 1, che "tutti i termini stabiliti da norme processuali per il compimento, davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, di atti che richiedano opera di avvocato o procuratore sono, quando scadano in agosto, prorogati di diritto fino al 20 settembre", noi — per stare in coerenza con la legge sull'ordinamento giudiziario, la quale stabilisce che, in periodo feriale, i magistrati eccezionalmente trattano alcune cause — dobbiamo stabilire che, per quelle cause, i termini decorrono anche in agosto.

« A questo scopo nell'articolo 2 ci occupiamo anzitutto della materia penale, per la quale l'articolo 91 del testo unico sull'ordinamento giudiziario prevede tre casi in cui i magistrati trattano le cause anche durante il periodo feriale:

- quando vi siano imputati detenuti;
- quando il reato possa prescriversi;
- quando la causa presenti comunque carattere di urgenza.

Pei primi due casi non sorge questione agli effetti della decorrenza eccezionale dei termini anche in agosto, perchè i casi stessi si riferiscono (diciamo così) a fatti meccanici: l'imputato è detenuto; oppure: la prescrizione sta per maturarsi. In questi casi è facile dire, senz'altro, che i termini decorreranno anche in agosto.

« Non così semplice è la cosa per il terzo caso, e cioè quando ricorra urgenza.

« Sull'urgenza cade un apprezzamento discrezionale del giudice. E da questo apprezzamento dipende il sapere se una causa presenti o no carattere di urgenza. Come si fa, allora, a sapere se una causa è o no urgente, agli effetti della decorrenza dei termini in agosto? Finora il giudice, per portare in discussione una causa durante il periodo feriale, poneva una "u" sul fascicolo riguardante la causa: e questa veniva trattata pur essendosi in periodo feriale. Oggi, se verrà approvata la mia proposta, i termini che scadono in agosto saranno prorogati fino al 20 settembre, salvo che

(tra l'altro) la causa sia urgente. Ebbene: occorrerà (mi pare) che quando la causa è urgente, ciò sia dichiarato non più con un atto interno, ma formalmente con un atto esterno da notificarsi agli interessati, e che, dopo qualche giorno dalla notifica, i termini — che, scadendo in agosto, sarebbero prorogati — riprendano a decorrere.

« È per questo che, nel secondo comma dell'articolo 2 ora in discussione, proporrei, d'accordo col relatore, venisse detto che, quando ricorra urgenza, questa sarà dichiarata dal giudice con provvedimento emesso senza contraddittorio e non impugnabile, che verrà notificato alle parti ed ai loro difensori; e che, dopo dieci giorni dalla notifica, riprenderanno a decorrere i termini ordinari ».

Al testo dell'articolo 4 contribuì un emendamento del senatore Giovan Battista Rizzo, emendamento che io accettai ed al quale si dichiararono favorevoli il relatore Bo ed il Governo.

* * *

Passato il disegno alla Camera ed assegnato alla Commissione giustizia in sede legislativa, fu nominato relatore l'onorevole Mussini.

Questi nella seduta del 12 dicembre 1952 riferì dichiarando « provvida l'iniziativa del senatore Bisori »; ricordò « come vi sia talvolta la malafede di notificare sentenze o altri atti proprio nel periodo feriale »; si riservò rilievi tecnici in sede di esame degli articoli.

Seguì un'ampia discussione. Fra gli intervenuti vi fu anche l'onorevole Giovanni Leone, il quale si dichiarò « d'accordo nel principio ispiratore » del disegno e acutamente notò come questo avrebbe portato non solo a « difendere il riposo dell'avvocato », ma anche a « salvaguardare la parte dal rischio che il suo difensore, non potendo rinunciare ad un periodo di riposo, potesse procurarle un danno ».

Sorte, nella discussione numerose questioni di carattere tecnico, l'esame del disegno di legge venne rinviato.

Ripreso nella seduta del 25 febbraio 1953 il relatore dichiarò di essere giunto, « d'intesa con gli uffici ministeriali, ... a formulare un nuovo testo »: e lo sottopose alla Commissione.

Dopo nuove discussioni la Commissione, disattendendo osservazioni del Guardasigilli, approvò solo parte dell'articolo 1.

Poco dopo le due Camere vennero sciolte e il disegno di legge, così, decadde.

Nella seconda legislatura io ebbi l'onore di essere sottosegretario di Stato per l'interno, nei vari Ministeri che si succedono, e non potei quindi ripresentare un disegno di legge inteso ad assicurare tranquille (dal più al meno) ferie estive agli avvocati.

A tale scopo presentarono un disegno di legge alla Camera, il 15 novembre 1956, lo onorevole Capalozza ed altri deputati, ricordando il mio disegno del 1951, le modifiche che vi erano state apportate dalla Commissione giustizia del Senato e riproponendo il testo che l'onorevole Mussini aveva proposto nel 1953.

Nel settembre 1957 il quarto Congresso nazionale forense approvava una mozione Gori « per le ferie degli avvocati » nella quale — dopo essersi ricordato il mio disegno di legge e quello dell'onorevole Capalozza — si segnalava l'« urgente esigenza sociale » che quei disegni volevan soddisfare, attestandosi che essa era « vivamente sentita da oltre 30.000 avvocati e procuratori e ripetutamente manifestata da numerosi Ordini forensi »; si esprimeva infine « il più caloroso voto ed auspicio affinché gli organi legislativi nel più breve tempo e superando ogni difficoltà (che è più di forma che di sostanza) circa la sospensione dei termini processuali in materia civile, penale, amministrativa e fiscale, concedessero finalmente ai professionisti forensi, con ef-

fetto dall'estate 1958, di trascorrere un periodo di ferie realmente serene e proficue ».

Ma l'auspicio restava inappagato. Benchè il presidente della Commissione giustizia della Camera dichiarasse, il 7 marzo ultimo scorso: « La Commissione è unanime che si debba procedere »; il disegno di legge Capalozza non potè esser poi esaminato per lo scioglimento della Camera.

Oggi io, libero da impegni di Governo, desidero nuovamente proporre all'attenzione del Parlamento il problema — che sollevai sette anni fa e che è rimasto finora irrisolto — del da farsi per liberare gli avvocati dalla necessità di compiere, nel periodo in cui normalmente godono le loro ferie, atti differibili senza danno: necessità provocata spesso da professionisti maliziosi unicamente per tentar di danneggiare, approfittando di quel periodo, la parte avversa, con possibile detrimento (in definitiva) di un sano svolgersi delle attività giudiziarie.

Potrei forse sostenere — dopo che varie formule sono state, l'una dopo l'altra, laboriosamente e vanamente escogitate in questi anni — che la formula originaria, da me accuratamente studiata nel 1951, era migliore, o almeno non peggiore, delle altre, anche perchè affrontava radicalmente e globalmente la materia, evitando distinzioni e possibili incertezze.

Per democratico spirito di transigenza e sperando facilitare il corso del disegno di legge, preferisco proporre (con brevissimi ritocchi formali) il testo ultimo sul quale sono intervenute discussioni: e precisamente quello che l'onorevole Mussini — « d'intesa con gli uffici ministeriali », com'egli dichiarò — propose il 25 febbraio 1953 alla Commissione giustizia della Camera e che l'onorevole Capalozza ripropose nel suo disegno di legge del 1956.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il corso dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti che richiedono opera di avvocato o di procuratore, quando tali termini scadano fra il 1° agosto ed il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.

Art. 2.

In materia penale il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 del testo unico sull'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile che deve esser notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i dieci giorni dalla notifica stessa, l'avvocato o il procuratore

è ammesso a compiere l'atto entro dieci giorni dall'anzidetta notifica.

Art. 3.

In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 del testo unico citato nel precedente articolo.

Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92, si osservano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 2.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle cause prevedute negli articoli 91 e 92 del testo unico citato nei precedenti articoli, le quali appartengono alla competenza del pretore; ed anche alle cause prevedute nell'articolo 92 del predetto testo unico, le quali appartengono alla competenza del conciliatore.

Art. 5.

In materia amministrativa l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.